

Regione Lombardia - Giunta DIREZIONE GENERALE SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

Piazza Città di Lombardia n.1 20124 Milano Tel 02 6765.1

sicurezza@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI PONTE NOSSA

Email: comune.pontenossa@legalmail.it

COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

Email: comune.arzagodadda@legalmail.it

COMUNE DI BOSSICO

Email:

comune.bossico@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI BOTTANUCO

Email: protocollo@pec.comune.bottanuco.bg.it

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA

Email:

comune.brignano@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI CALVENZANO

Email:

comune.calvenzano@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO

Email: posta@pec.comune.capriate-san-

gervasio.bg.it

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Email: comune.casirate@halleycert.it

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Email:

protocollo@pec.comune.chignolodisola.bg.it

COMUNE DI COSTA VOLPINO

Email:

protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it

COMUNE DI GRONE

Email: comune.grone@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI LOVERE

Email:

comune.lovere@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI MARTINENGO

Email:

protocollo@pec.comune.martinengo.bg.it

COMUNE DI MORENGO

Email: protocollo@pec.comune.morengo.bg.it

COMUNE DI SARNICO

Email: protocollo@pec.comune.sarnico.bg.it

COMUNE DI SOLZA

Email:

protocollocomunesolza@pec.comunesolzacert.

eu

COMUNE DI URGNANO

Email: pec@pec.urgnano.eu

COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Email:

comune.viganosanmartino@pec.regione.lomba

rdia.it

COMUNE DI ARCENE

Email: protocollo@pec.comune.arcene.bg.it

COMUNE DI SOVERE

Email:

comune.sovere@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Email: comune.padenghesulgarda@legalmail.it

COMUNE DI ADRO

Email: comunediadro@cert.legalmail.it

COMUNE DI BAGNOLO MELLA

Email

protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it

COMUNE DI BAGOLINO

Email: protocollo@pec.comune.bagolino.bs.it

COMUNE DI BEDIZZOLE

Email: comune.bedizzole@legalmail.it

COMUNE DI BERZO DEMO

Email: protocollo@pec.comune.berzo-

demo.bs.it

COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO

Email:

comune. borgos angia como @pec.regione. lombar

dia.it

COMUNE DI BORGOSATOLLO

Email:

segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it

COMUNE DI BORNO

Email: protocollo@pec.comune.borno.bs.it

COMUNE DI BOVEZZO

Email: protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it

COMUNE DI BRESCIA

Email:

protocollogenerale@pec.comune.brescia.it

COMUNE DI CALCINATO

Email: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

Email:

 $protocollo@pec.comune.cal vages ed el la riviera.b\\ s. it$

COMUNE DI CALVISANO

Email: info@pec.comune.calvisano.bs.it

COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE

Email:

 $comune. capriano del colle @\,pec.regione. lombardia. it$

COMUNE DI CARPENEDOLO

Email:

protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it

COMUNE DI CASTEL MELLA

Email: protocollo@pec.comune.castelmella.bs.it

COMUNE DI CASTENEDOLO

Email:

protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Email: protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it

COMUNE DI CEDEGOLO

Email: protocollo@pec.comune.cedegolo.bs.it

COMUNE DI CEVO

Email: protocollo@pec.comune.cevo.bs.it

COMUNE DI CHIARI

Email: comunedichiari@legalmail.it

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

Email: protocollo@pec.comune.cividate-

camuno.bs.it

COMUNE DI COCCAGLIO

Email: protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it

COMUNE DI COLLIO

Email: protocollo@pec.comune.collio.bs.it

COMUNE DI COLOGNE

Email:

comune.cologne@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI CONCESIO

Email:

protocollo@pec.comune.concesio.brescia.it

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA

Email:

protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

COMUNE DI FLERO

Email: protocollo@pec.comune.flero.bs.it

COMUNE DI GHEDI

Email: pecghedi@cert.comune.ghedi.brescia.it

COMUNE DI LENO

Email: protocollo@pec.comune.leno.bs.it

COMUNE DI LONATO DEL GARDA

Email: protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

COMUNE DI MALEGNO

Email: protocollo@pec.comune.malegno.bs.it

COMUNE DI MALONNO

Email: protocollo@pec.comune.malonno.bs.it

COMUNE DI MANERBIO

Email: protocollo@pec.comune.manerbio.bs.it

COMUNE DI MARONE

Email: protocollo@pec.comune.marone.bs.it

COMUNE DI MAZZANO

Email: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

Email:

protocollo@pec.comune.monigadelgarda.bs.it

COMUNE DI MONTICHIARI

Email: ufficio.protocollo@cert.montichiari.it

COMUNE DI MONTIRONE

Email: protocollo@pec.comune.montirone.bs.it

COMUNE DI OFFLAGA

Email: protocollo@cert.comune.offlaga.bs.it

COMUNE DI ORZINUOVI

Email: protocollo@pec.comune.orzinuovi.bs.it

COMUNE DI OSPITALETTO

Email: comune.ospitaletto@legalmail.it

COMUNE DI OSSIMO

Email:

info.comune.ossimo@pec.regione.lombardia.it

COMUNE DI PAISCO LOVENO

Email: protocollo@pec.comune.paisco-

loveno.bs.it

COMUNE DI PAITONE

Email: protocollo@pec.comune.paitone.bs.it

COMUNE DI PIAN CAMUNO

Email:

protocollo@pec.comune.piancamuno.bs.it

COMUNE DI PISOGNE

Email: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it

COMUNE DI PONCARALE

Email:

protocollo@pec.comune.poncarale.brescia.it

COMUNE DI POZZOLENGO

Email:

protocollo@pec.comune.pozzolengo.bs.it

COMUNE DI QUINZANO D'OGLIO

Email:

comune@pec.comune.quinzanodoglio.bs.it

COMUNE DI REZZATO

Email: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

COMUNE DI ROCCAFRANCA

Email:

protocollo@pec.comune.roccafranca.bs.it

COMUNE DI RONCADELLE

Email: protocollo@pec.comune.roncadelle.bs.it

COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO

Email:

 $comune_sanzeno@comune.sanzenonaviglio.bs.\\it$

COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO Email: protocollo@pec.comune.saviore-delladamello.bs.it

COMUNE DI SIRMIONE Email: comune.sirmione.pec@legalmail.it

COMUNE DI SULZANO Email: protocollo@pec.comune.sulzano.bs.it

COMUNE DI TRENZANO Email: protocollo@pec.comune.trenzano.bs.it

COMUNE DI VILLACHIARA
Email: protocollo@pec.comune.villachiara.bs.it

COMUNE DI VISANO Email: protocollo@pec.comune.visano.bs.it

e, p.c.

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI
REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI
CONFINANTI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BERGAMO
FABIO LOMBARDI

DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI,
MONTAGNA, RISORSE ENERGETICHE, UTILIZZO
RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI
REGIONALI E GESTIONE FONDO COMUNI
CONFINANTI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA
GIANNI PETTERLINI

ANCI Lombardia Email: info@pec.anci.lombardia.it

Oggetto: Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 1158 del 29 AGOSTO 2025 "Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023." (G.U. n. 208 del 08/09/2025) - Contributi a favore dei privati cittadini per il ripristino dei danni subiti dagli eventi calamitosi alla abitazione. - Eventi calamitosi verificatosi dal 4

al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia di cui all'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 1026 del 27 settembre 2023.

Egregio Sindaco,

in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 8 settembre 2025 è stata pubblicata l'Ordinanza del Capo di Protezione Civile n. 1158 del 29 agosto 2025 "Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2022 e 2023".

Con l'Ordinanza vengono date indicazioni per procedere all'istruttoria delle richieste di contributo per il ripristino delle abitazioni danneggiate dagli eventi calamitosi dal 4 al 31 luglio 2023 nel territorio della Regione Lombardia (OCDPC n. 1026/2023).

Si evidenzia, come riportato nell'Allegato B dell'Ordinanza (paragrafo 1.1) allegato alla presente, che i cittadini, che a suo tempo, nella fase di ricognizione, hanno presentato, mediante la piattaforma regionale Bandi e Servizi, il modulo B1 «Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione», sono chiamati a presentare la documentazione richiesta per il riconoscimento e la quantificazione del contributo mediante la piattaforma regionale Bandi e Servizi.

Si chiede, pertanto, al Comune di dare tempestiva comunicazione ai cittadini interessati, in modo che gli stessi possano preparare la documentazione necessaria in attesa dell'apertura del procedimento sulla citata piattaforma.

I soggetti interessati, per accedere ai contributi devono presentare apposita domanda, utilizzando la modulistica resa disponibile sulla piattaforma regionale *Bandi e Servizi* al procedimento identificato con il Codice: **RLY12023035224.** Ivi saranno anche resi disponibili l'Allegato B all'OCDPC n. 1158/2025, contenete i criteri per la presentazione delle domande e lo svolgimento dell'istruttoria da parte dei Comuni.

Sarà possibile presentare le richieste di contributo esclusivamente mediante la piattaforma regionale Bandi e Servizi dalle ore 10:00 del 22 settembre 2025 alle ore 23:59 del 5 novembre 2025

L'Ordinanza ha identificato i Comuni quali soggetti ai quali competono gli adempimenti tecnico amministrativi inerenti al contributo stesso. Pertanto, spetta ai **Comuni provvedere all'istruttoria** per determinare i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo **entro 60 giorni** dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo da parte dei privati. Sarà possibile richiedere integrazioni ai cittadini mediate la piattaforma regionale *Bandi e Servizi*.

A seguito del completamento dell'istruttoria, ogni Amministrazione **trasmette** immediatamente al Commissario Delegato **l'esito istruttorio** per ciascun richiedente **tramite** la piattaforma regionale *Bandi e Servizi* entro il 2 gennaio 2026.

Il Commissario delegato nei successivi 25 giorni determina il contributo massimo spettante in base alle risultanze trasmesse dai comuni e trasmette al Dipartimento della Protezione Civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base del modello SRB1. E' facoltà del commissario delegato apportare integrazioni ai dati trasmessi dai Comuni qualora ritenuto necessario a seguito di eventuali ulteriori attività di controllo.

Sul portale *Bandi e servizi* è possibile scaricare la modulistica necessaria alla presentazione della richiesta di contributo e l'Ordinanza n. 1158/2025 già dai prossimi giorni

Con successiva comunicazione verranno fornite le indicazioni per le richieste di contributo per il ripristino delle sedi delle attività economiche e produttive danneggiate.

Per ogni ulteriore chiarimento potete scrivere alla casella di posta ordinanza 1158@regione.lombardia.it.

Cordiali saluti.

IL COMMISSARIO DELEGATO DELL'OCDPC 1026/2023 IL DIRETTORE GENERALE

ALBERTO CIGLIANO

Allegati

1757486167964_All. 1 - OCDPC N. 1158 del 29 agosto 2025.pdf 1757486171117_All._B_procedura_domande_privati.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ALESSIA FUOCO Tel. 02/6765.5608

Tresidenxa/del Consiglio/dei/Ministri

Ordinanza n. 001158

Disposizioni operative finalizzate a definire le modalità di applicazione delle procedure contenute nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO l'articolo 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016 recante: "Stanziamento per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 6 settembre 2018 recante integrazioni alla citata delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con cui per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data del 1º gennaio 2022, in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 1/2018, verificatisi negli anni 2019 e 2020, è stata autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027:

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932 del 13 ottobre 2022 recante: "Disposizioni operative per l'attivazione dell'istruttoria finalizzata alla concessione di contributi a favore dei soggetti privati e dei titolari delle attività economiche e produttive ai sensi dell'articolo 1, comma 448, della

- Entre: CUMUNE DI POZZOLENGO - Anno: 2025 - Numero: 7399 - Tipo: A - Data: 17.09.2025 - Categoria: 3 - Classe: 3



Tresidenzadel Consiglio dei Ministri

legge 30 dicembre 2021, n. 234, in relazione agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020":

CONSIDERATO che l'ambito di applicazione del citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 5-sexies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023 n. 21, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 12 marzo 2023, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2021, ed è stata autorizzata la spesa complessiva per gli eventi 2019-2021 di 92 milioni di euro nell'anno 2023 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027:

VISTO l'articolo 8 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante: "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi in materia di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali";

CONSIDERATO che l'ambito di applicazione del sopra citato articolo 1, comma 448, delle legge n. 234/2021, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge convertito, n. 76/2024, è stato esteso anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018, verificatisi nell'anno 2022 e 2023 e per i quali non sono stati previsti con norma primaria finanziamenti per le medesime finalità;

RAVVISATA quindi la necessità di disciplinare le modalità attuative del riconoscimento dei contributi in relazione ai danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive in conseguenza degli eventi calamitosi occorsi anche con riferimento agli anni 2022 e 2023, avendo cura di ridurre al minimo gli adempimenti in capo ai richiedenti i contributi, valorizzando al massimo le informazioni già formite in occasione della ricognizione operata in attuazione delle relative ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 1, comma 448, della legge n. 234/2021, così come integrato dall'articolo 8, del citato decreto-legge convertito n. 76/2024, è necessario individuare i contesti emergenziali verificatisi negli anni 2022 e 2023 a cui applicare le disposizioni di cui al presente provvedimento;





residenza del Consiglio dei Ministri

ACQUISITA l'intesa delle Regioni interessate;

DI CONCERTO con il Ministero dell'economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1 (Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive)

1. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali indicati nell'allegato A alla presente ordinanza provvedono, anche avvalendosi di soggetti attuatori, al coordinamento delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie relative ai contributi per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate e trasmesse al Dipartimento della protezione civile alla data del 1° giugno 2024, fermo restando l'ammontare complessivo di detti fabbisogni.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla presente ordinanza e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C, fatti salvi i provvedimenti dei Commissari delegati eventualmente già adottati se previamente condivisi con il Dipartimento della

protezione civile.

3. Per ciascuna Regione, all'esito delle attività di cui al comma 1, con apposite ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile si provvede al riparto e all'assegnazione delle relative risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 8 del decretolegge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2 9 AGO, 2025 Roma.

> IL CAPO DEL'DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Fabio, Ciciliano





Criteri direttivi per la determinazione dei contributi ai soggetti privati per i danni occorsi al patrimonio edilizio abitativo ed ai beni mobili.

- 1. Ambito di applicazione e disciplina delle fasi del processo finalizzato alla concessione dei contributi
- 1.1. Nel rispetto delle finalità e dei criteri direttivi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016, (di seguito semplicemente: Delibera) sono definite le seguenti disposizioni di dettaglio in merito ai criteri, i termini e le modalità per la determinazione e concessione dei contributi e la presentazione della relativa domanda da parte dei soggetti privati per i danni subiti in conseguenza degli eventi calamitosi già segnalati con gli appositi moduli B1 "Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l'immediato sostegno alla popolazione" ovvero con i moduli B2 "Ricognizione dei danni subiti" o equivalente documentazione acquisita con moduli on line utilizzati a seguito degli eventi calamitosi in questione.
- 1.2. Fermo restando quanto specificatamente previsto nei paragrafi seguenti, le amministrazioni comunali se non diversamente determinato dal Commissario delegato o dal Soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di contributo al punto 6.1., provvedono alla relativa istruttoria, all'esito della quale determinano i soggetti beneficiari, i danni ammissibili a contributo ed il relativo importo che deve corrispondere al minor valore individuato ai sensi del successivo paragrafo 3. Le predette amministrazioni provvedono, inoltre, a quantificare il contributo massimo concedibile sulla base delle percentuali effettivamente applicabili, nel rispetto dei limiti massimi percentuali dell'80% o del 50% stabiliti, a seconda dei casi che ricorrono, all'articolo 1, comma 5, lettere e), f) e g), della richiamata delibera e nel rispetto dei massimali economici ivi previsti, come più dettagliatamente disciplinato al paragrafo 3 del presente documento. Le predette amministrazioni devono accertare che i danni ammissibili a contributo non siano stati già oggetto di contributo in sede di immediato sostegno alla popolazione, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1/2018. Gli eventuali importi, già riconosciuti per l'immediato sostegno, che costituiscono anticipazione del contributo concedibile, devono essere detratti dallo stesso.
- 1.3. A seguito del completamento dell'istruttoria, le amministrazioni individuate al punto 1.2 trasmettono immediatamente al Commissario delegato ovvero al Soggetto responsabile l'elenco riepilogativo delle domande accolte, utilizzando il prospetto in allegato SCB1/SCB2.
- 1.4. Il Commissario delegato, ovvero il Soggetto responsabile, entro 25 giorni dal ricevimento degli elenchi riepilogativi di cui al precedente punto 1.3., trasmette al Dipartimento della protezione civile la tabella riepilogativa dei contributi massimi concedibili in riferimento alle domande accolte, sulla base del modello allegato SRB1/SRB2. È facoltà del Commissario delegato e del soggetto responsabile apportare integrazioni ai dati trasmessi dai comuni qualora ritenuto necessario a seguito di eventuali ulteriori attività di controllo.
- 1.5. Nei casi in cui le Regioni e Provincie autonome abbiamo già corrisposto contributi, a titolo di anticipazione, i presenti criteri direttivi concorrono ad integrare, per gli interventi relativi alle ulteriori misure di ristoro, i provvedimenti regionali già adottati. In tali casi sono fatte salve le istanze di contributo già presentate dai privati, ferma restando la necessità di acquisire



integrazioni, e non trovano applicazione i termini procedimentali incompatibili con i citati procedimenti di anticipo dei contributi, con particolare riferimento ai termini previsti dai punti da 1.2 a 1.4 del presente atto, fermo restando il termine complessivo per la trasmissione dei dati al Dipartimento dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza.

2. Beni distrutti o danneggiati ammissibili a contributo e relative finalità.

- **2.1.** I contributi sono concessi nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati nel paragrafo 3 e sono finalizzati:
 - a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
 - b) alla delocalizzazione dell'abitazione, previa demolizione dell'abitazione distrutta o danneggiata e dichiarata inagibile con provvedimento della pubblica autorità mediante ricostruzione o acquisto di un'altra unità abitativa in altro sito dello stesso Comune o di altro Comune della medesima Regione, qualora la ricostruzione in sito sia vietata dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area in cui insiste l'abitazione distrutta o danneggiata. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
 - c) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte, ma oggetto di ordinanza sindacale di sgombero adottata in conseguenza degli eventi calamitosi di cui trattasi, a causa di fattori di rischio esterni, anche relativi alle vie d'accesso, e per i quali, alla data di presentazione della domanda, non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione o riduzione dei predetti fattori di rischio o non sia possibile realizzare diverse vie d'accesso. Il contributo eventualmente concesso per l'immobile, né distrutto né danneggiato ma dichiarato solo inagibile e sgomberato per rischio esterno, dovrà essere restituito nel caso di revoca del provvedimento di sgombero per l'avvenuta esecuzione a cura dei competenti enti pubblici degli interventi di rimozione dei fattori di rischio esterni;
 - d) al ripristino delle abitazioni danneggiate;
 - e) al ripristino di parti comuni danneggiate di edifici residenziali;
 - f) a parziale ristoro delle spese connesse con la sostituzione o il ripristino di beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati in abitazioni distrutte o danneggiate ad esclusione di quelli ubicati nelle abitazioni ricadenti nella precedente lettera c), con le modalità e limitazioni previste al successivo punto 3.8.
 - g) al ripristino dei danni ad una o più pertinenze dell'unità immobiliare di cui alla lettera a) e alla lettera d) nel caso in cui la/le stessa/e non si configuri/ino come distinta/e unità strutturale/i rispetto all'immobile in cui è ubicata l'abitazione e qualora il ripristino risulti indispensabile per la fruizione dell'immobile;
 - h) al ripristino delle aree e fondi esterni, qualora funzionali all'accesso o alla fruibilità dell'unità immobiliare di cui alla lettera a) e alla lettera d) ovvero opere indispensabili per il superamento della sua inagibilità o ad evitarne la delocalizzazione;
 - i) alla delocalizzazione di abitazioni non distrutte ma dichiarate inagibili con provvedimento della pubblica autorità, facenti parte o meno di una unità strutturale o di un aggregato strutturale, qualora il ripristino in sito sia vietato dai piani di assetto idrogeologico, dagli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed



idraulici presenti nell'area. In caso di revoca del provvedimento di sgombero e del divieto di ripristinare in sito, la differenza tra il contributo percepito per l'acquisto di altra abitazione e l'effettiva spesa di ripristino/importo di vendita dovrà essere restituita;

2.2. I contributi di cui al punto 2.1 sono concessi anche per gli immobili e relativi beni mobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro che ai fini del presente atto sono equiparati alle abitazioni non principali, con esclusione degli immobili, sede di tali associazioni se di proprietà di un ente pubblico. Le associazioni devono essere iscritte in appositi registri regionali e/o nazionali ed il relativo atto costitutivo deve avere data certa anteriore alla data dell'evento calamitoso. I contributi possono essere concessi anche nel caso in cui le associazioni abbiano presentato domanda con modulo C1 o C2 o equivalente documentazione acquisita con moduli on line.

3. Tipologie di danni ammissibili a contributo e criteri per la relativa determinazione

- 3.1. I contributi sono concessi entro i limiti percentuali specificati come segue, applicati sul minor valore tra quello indicato in modulo B1 o B2 o in altro modulo di analogo contenuto e quello risultante dalla perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, ovvero dall'eventuale perizia presentata unitamente al modulo B1 o B2, in base ai bandi approvati dai Commissari delegati. Nel caso in cui alla data di presentazione della domanda tutti i danni subiti e ammissibili a contributo siano stati ripristinati e siano comprovati da documentazione valida ai fini fiscali per un importo inferiore al predetto minor valore, si considera l'importo della spesa sostenuta e documentata. Ove alla predetta data, i lavori di ripristino di tutti i danni ammissibili a contributo siano stati eseguiti parzialmente, si considera altresì la ulteriore ed eventuale spesa stimata in perizia, per quelli non ancora effettuati, fermo restando il criterio del minor valore indicato al primo periodo. Ad ogni modo, nei casi in cui i lavori siano da realizzarsi in tutto o in parte il contributo sarà rideterminato dal soggetto che adotta il provvedimento di concessione all'atto della verifica finale della spesa complessivamente sostenuta, ove questa risultasse di importo inferiore al predetto minor valore. Nel caso in cui, unitamente al modulo B1 o B2, fosse stata presentata, in base ai bandi approvati dai Commissari delegati, la perizia asseverata si considera il minor valore tra l'importo di cui alla perizia asseverata e la spesa effettivamente sostenuta.
- **3.2.** Fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3.5 per le abitazioni distrutte o sgomberate, per quelle danneggiate i contributi sono concessi limitatamente ai danni subiti e attestati in perizia a:
- 3.2.1. elementi strutturali, verticali ed orizzontali;
- 3.2.2. impianti: elettrico, fotovoltaico, citofonico, di diffusione del segnale televisivo, per allarme, rete dati lan, termico, di climatizzazione, idrico/fognario, ascensore, montascale;
- 3.2.3. finiture interne ed esterne: intonacatura e imbiancatura interne ed esterne, pavimentazione interna, intonaci, rivestimenti parietali diversi, controsoffittature, tramezzature e divisori in generale:
- 3.2.4. serramenti interni ed esterni.

Tali contributi sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie risultano sempre e comunque a carico dei beneficiari di contributo ed anche queste devono essere specificamente evidenziate nella perizia.



3.3. Per i danni:

- a) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, nonché alle pertinenze, facenti parte della stessa unità strutturale, e alle aree e fondi esterni ad essa strettamente connessi come specificato al punto 2.1, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore indicato al precedente punto 3.1, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro;
- b) all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, nonché alle pertinenze, facenti parte della stessa unità strutturale, e alle aree e fondi esterni ad essa strettamente connessi come specificato al punto 2.1, il contributo è concesso fino al 50% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; analoghi limiti percentuali e massimali si applicano anche per gli immobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro di cui al punto 2.2;
- c) alle parti comuni di un edificio residenziale, il contributo è concesso fino all'80% del minor valore di cui al precedente punto 3.1 se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno un'abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato minor valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro.
- 3.4. Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, procedimenti autorizzativi, stime, consulenza, perizie, etc.) connesse con i danni di cui al punto 2.1, la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a contributo nel limite del 10% dell'importo dei lavori e delle altre somme ritenute ammissibili per gli interventi di cui al punto 2.1, fermi restando i massimali indicati al presente paragrafo 3, al netto dell'aliquota I.V.A. di legge.
- 3.5. Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o nei casi di delocalizzazione previsti nel punto 2.1. è concesso un contributo da determinarsi applicando sul minor valore indicato al precedente punto 3.1 una percentuale:
- 3.5.1. fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 euro;
- 3.5.2. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 euro; analoghi limiti percentuali e massimali si applicano anche per gli immobili, distrutti o danneggiati, sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro di cui al punto 2.2;
- 3.5.3. per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore contributo fino a 10.000,00 euro. In casi particolari, in cui non è possibile procedere alla demolizione per difficoltà tecniche adeguatamente motivate da parte del titolare del contributo, la predetta somma destinata alla demolizione, potrà essere utilizzata per la messa in sicurezza del relativo immobile, limitatamente per interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.
- 3.5.4. Qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per le ragioni di cui al paragrafo 12, le percentuali di cui ai punti 3.5.1 e 3.5.2, fermi restando i massimali ivi indicati, si applicano, in caso di ricostruzione o costruzione in altro sito, sul minor valore tra l'importo del quadro economico di progetto e il costo effettivo e, in caso di acquisto di altra abitazione, sul prezzo indicato nel contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, nell'atto contenente la promessa di acquisto. In quest'ultimo caso il contributo è determinato in via provvisoria con riferimento al prezzo ivi indicato e viene determinato in via definitiva solo a seguito della trasmissione del contratto definitivo di



acquisto. Il valore del contributo determinato in via definitiva non può, comunque, superare quello provvisorio.

- 3.6. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) la demolizione delle stesse è precondizione per l'accesso al contributo, ad esclusione dei casi in cui la demolizione sia vietata dalle vigenti normative di settore o dai vigenti piani e strumenti urbanistici ovvero dei casi in cui l'abitazione sia parte di una unità strutturale o di un aggregato strutturale. Per la definizione di unità e di aggregato strutturale si rinvia alle norme tecniche per le costruzioni NCT 2018.
- 3.7. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.b) per le quali risulta attuata anche la demolizione dell'immobile esistente, sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari. Per le abitazioni da delocalizzare di cui al precedente punto 2.1.c), in caso di successiva revoca dell'ordinanza di sgombero, a seguito dell'eliminazione dei citati fattori di rischio o della risoluzione degli impedimenti all'accesso, il contributo concesso deve essere restituito con modalità che saranno stabilite con successivo provvedimento.
- 3.8. Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario o di un terzo è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese effettivamente sostenute relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati a favore del relativo proprietario determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro. Tale contributo è riconosciuto solo per i vani catastali principali quali: cucina, camera, sala.
- 3.9. Limitatamente all'unità immobiliare distrutta o danneggiata destinata, alla data dell'evento calamitoso, a sede legale e/o operativa di associazioni senza scopo di lucro è concesso un contributo a titolo di ristoro delle spese relative al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili distrutti o danneggiati ivi ubicati determinato nella misura massima di 300,00 euro per ciascun vano catastale distrutto o danneggiato e comunque nel limite massimo di 1.500,00 euro, ad esclusione dei bagni, ripostigli e simili.

4. Definizione di abitazione principale

- 4.1. Agli effetti del presente documento si intende
 - a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, lo stesso ha la residenza anagrafica;
 - b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
 b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.)
 b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

5. Esclusioni

- 5.1. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente procedimento i danni:
 - a) agli immobili, di proprietà di una persona fisica o di un'impresa, destinati alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva ovvero destinati a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tali immobili faccia comunque capo ad un'impresa; per



tali immobili trova applicazione la procedura per le imprese di cui all'allegato C. Rientrano, invece, nell'ambito applicativo del presente procedimento i danni alle parti comuni di un edificio residenziale ancorché questo fosse costituito alla data dell'evento calamitoso, oltre che da unità abitative, da unità immobiliari destinate all'esercizio di un'attività economica e produttiva;

- b) alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione ad eccezione che risulti indispensabile per la fruizione dell'immobile (punto 2.1 g);
- c) ad aree e fondi esterni al fabbricato non pertinenziali al fabbricato distrutto o dichiarato inagibile e sgomberato, qualora l'intervento di ripristino unitamente a quelli di ricostruzione/ripristino del fabbricato non sia funzionale ad evitarne la delocalizzazione o qualora l'intervento di ripristino non sia funzionale all'accesso o alla fruibilità dell'unità immobiliare o ad evitarne l'inagibilità e/o la delocalizzazione;
- d) ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi e salvo altresì quanto previsto all'articolo 34-bis "Tolleranze costruttive" del D.P.R. n. 380/2001;
- e) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- f) ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- g) ai beni mobili registrati.

6. Termini, luogo e modalità per la presentazione della domanda di contributo

- 6.1. I soggetti interessati, per accedere ai contributi, devono presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della presente ordinanza al Comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato, apposita domanda, utilizzando il modulo DC/P in Allegato B.3 e rendendo la dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio nel relativo Allegato B.3.1. Nel caso in cui le informazioni contenute nelle domande di contributo siano già state acquisite in formato digitale, con procedura contributiva avviata con risorse anticipate dall'Amministrazione regionale, sarà cura degli uffici regionali, responsabili del procedimento contributivo, acquisire nei termini stabiliti dal Commissario delegato ai sensi del punto 1.5, eventuale documentazione integrativa, tra cui la perizia asseverata.
- 6.2. Per i danni all'abitazione, la domanda di contributo è presentata dal relativo proprietario. Nel caso di abitazione in comproprietà, i comproprietari devono conferire ad uno di loro apposita delega a presentare la domanda, utilizzando il modulo in Allegato B.3.2; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 7.
- 6.3. Qualora, per l'abitazione, il modulo B1 o B2 o equivalente documentazione acquisita con moduli on line sia stato presentato e sottoscritto, invece che dal proprietario, dal titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.), quest'ultimo può presentare la domanda di contributo solo nel caso in cui, in accordo con il proprietario, si sia accollato la spesa per il ripristino; in tal caso, nel modulo della domanda deve essere resa dal proprietario dell'abitazione la dichiarazione di rinuncia al contributo utilizzando il modulo in



- Allegato B.3.6. Nel caso che gli interventi necessari siano della tipologia di manutenzione straordinaria da eseguirsi a cura del proprietario, questo potrà presentare istanza di contributo anche nel caso che il modulo B1o B2 sia stato presentato solo dal titolare di diritto reale, previa dichiarazione di rinuncia da parte di quest'ultimo.
- **6.4.** Per i beni mobili distrutti o danneggiati, ubicati nell'unità immobiliare, distrutta o danneggiata, destinata alla data dell'evento calamitoso ad abitazione principale del proprietario o di un terzo la domanda è presentata dal proprietario dei medesimi beni mobili; nella domanda presentata dall'usufruttuario/locatario/comodatario, il proprietario dell'abitazione deve dichiarare che i beni mobili ivi ubicati non sono di sua proprietà.
- 6.5. Per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale la domanda è presentata dall'amministratore condominiale o, in sua assenza, da un condomino su delega degli altri condomini conferita utilizzando il modulo in Allegato B.3.3; in caso contrario, si applica quanto previsto al successivo paragrafo 8. La domanda presentata dall'amministratore condominiale, a pena di decadenza, deve essere integrata entro i successivi 30 giorni dalla relativa presentazione con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.
- **6.6.** Alla domanda di contributo per i danni all'abitazione e alle parti comuni di un edificio residenziale deve essere allegata la perizia asseverata di cui al successivo paragrafo 10, da redigersi utilizzando il modulo in Allegato B.3.4. Il costo della perizia resta a carico del richiedente il contributo.
- **6.7.** Alla domanda di contributo deve essere allegato il modulo in Allegato B.3.5, o equivalente documentazione acquisita con moduli on line, se alla data della sua presentazione siano stati eseguiti i lavori e sia stata sostenuta la relativa spesa.
- **6.8.** Nei casi di cui al paragrafo 12, alla domanda di contributo deve essere allegata la perizia asseverata con apposito quadro economico di progetto se si ricostruisce o si costruisce in altro sito, mentre, se si acquista un'altra abitazione, oltre alla perizia asseverata deve essere allegato il contratto preliminare o definitivo di acquisto. In mancanza di contratto preliminare o definitivo deve essere allegata la promessa di acquisto.
- 6.9. La domanda può essere consegnata a mano, spedita a mezzo posta con raccomandata a.r. oppure tramite posta elettronica certificata (PEC). Nel caso di spedizione tramite PEC fa fede la data di invio dell'e-mail certificata, mentre nel caso di invio tramite raccomandata a.r. fa fede la data risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante. In alternativa a quanto sopra rappresentato, il Commissario delegato può specificare diverse e vincolanti modalità di presentazione finalizzate ad informatizzare e rendere più efficace la raccolta delle domande. In tal caso, vale quanto disposto dal Commissario delegato.
- 6.10. Qualora la domanda non sia sottoscritta dal richiedente il contributo davanti al pubblico ufficiale comunale autorizzato a riceverla ma venga consegnata da terzi, alla domanda deve essere allegata la fotocopia di un documento di identità del richiedente il contributo in corso di validità. Nel caso di inoltro tramite PEC è possibile firmare la domanda con i correnti sistemi certificati di firma digitale od in alternativa allegando la copia informatica in formato .pdf o .jpg di un documento di identità in corso di validità del richiedente il contributo
- 6.11. La domanda di contributo trasmessa fuori termine è irricevibile e di tale esito il Comune, o altro soggetto di cui al punto 1.2, deve dare comunicazione al soggetto interessato con



raccomandata a/r o tramite PEC all'indirizzo da questi indicato nella domanda. Nei casi in cui la domanda, presentata entro il termine, non sia integralmente compilata o non sia corredata della documentazione e degli allegati previsti dalla presente ordinanza, il Comune ne richiede l'integrazione in sede di istruttoria utilizzando lo stesso mezzo con il quale è stata presentata la domanda, dando, a tal fine, il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione, decorso inutilmente il quale, la domanda è dichiarata inammissibile e di tale definitivo esito deve essere data comunicazione da parte del Comune tramite raccomandata a/r o tramite PEC al soggetto interessato all'indirizzo da questi indicato nella domanda. In alternativa alle modalità di scambio di comunicazione sopra descritte, il Commissario delegato può specificare diverse e vincolanti modalità finalizzate ad informatizzare e rendere più efficace la raccolta delle integrazioni. In tal caso, vale quanto disposto dal Commissario delegato

6.12.Il Comune provvede, con le modalità ritenute più opportune ed efficaci, a dare pubblicità in ordine al termine di presentazione delle domande di contributo ed assicura in ogni caso la consultazione della presente ordinanza presso i propri uffici o nell'ambito del proprio portale istituzionale, fermo restando che la conoscibilità della stessa si intende perfezionata con la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

7. Abitazioni in comproprietà e delega a un comproprietario

7.1. Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato B.3.2.

7.2. In assenza della delega di cui al punto 7.1, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

8. Parti comuni di un edificio residenziale, delega a un condomino e verbale dell'assemblea condominiale.

- **8.1.** Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini da conferirsi utilizzando il modulo in Allegato B.3.3.
- 8.2. In assenza della delega di cui al punto 8.1., il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.
- 8.3. Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere integrata, entro 30 giorni dalla presentazione, con il verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

9. Indennizzi assicurativi e contributi da altro ente pubblico.

9.1. In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità (ad esclusione delle detrazioni fiscali relative ad esempio ad interventi di efficientamento energetico o di ristrutturazione



edilizia per le quali resta a carico del beneficiario il rispetto delle normative fiscali), per il calcolo del contributo concedibile si considera il minor valore tra il danno massimo stimato ammissibile al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo, e/o altro contributo, e il contributo determinato ai sensi del precedente punto 3. Il suddetto contributo concedibile è inoltre:

- Integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi, relativi a polizze per calamità naturali e versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il cui pagamento possa essere debitamente documentato;
- decurtato dell'eventuale anticipo concesso ai sensi dell'art.25 c.2, lett.c del D.Lgs. 1/2018.
- 9.2. Il richiedente il contributo dovrà produrre al Comune o ad altro soggetto di cui al punto 1.2 copia della documentazione attestante l'indennizzo o il contributo deliberato e non ancora percepito o della quietanza liberatoria relativa all'indennizzo assicurativo già percepito unitamente alla perizia redatta dalla Compagnia di assicurazioni e/o idonea documentazione attestante l'importo e titolo in base al quale è stato già corrisposto il contributo da parte di altro ente pubblico, con le modalità previste dal punto 6.9.
- 9.3. La documentazione attestante l'effettiva percezione dell'indennizzo o contributo, di cui al precedente punto 9.2, qualora relativa a indennizzi o contributi effettivamente percepiti successivamente e, quindi, non allegata alla domanda, di contributo dovrà essere prodotta al Comune o ad altro soggetto di cui al punto 1.2 entro 10 giorni dall'avvenuta erogazione.
- 9.4. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente paragrafo comporta la decadenza dal contributo.
 - 9.5. In alternativa alla documentazione da produrre ai sensi del punto 9.2., la domanda per l'accesso al contributo di cui al paragrafo 6. dovrà in ogni caso contenere una dichiarazione, da parte del richiedente, che attesti il mancato percepimento di rimborsi assicurativi o altri contributi.

10. Perizia asseverata dal professionista incaricato per i danni alle abitazioni e alle parti comuni di un edificio residenziale

- 10.1. Alla domanda di contributo deve essere allegata una perizia asseverata da redigersi, utilizzando il modulo in Allegato B.3.4, a cura di un professionista abilitato, iscritto ad un ordine o collegio nella quale il perito, sotto la propria personale responsabilità, deve:
- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso,
- b) identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale), attestando che è stato edificato nel rispetto delle disposizioni di legge ovvero, alla data dell'evento calamitosi, i prescritti titoli abilitativi sono stati conseguiti in sanatoria ed inoltre che l'immobile a tale data non era in corso di costruzione né collabente;
- c) precisare, per l'abitazione, se questa si sviluppa su più piani o, se ubicata in un condominio, in quale piano è collocata, nonché precisare se i danni riguardano sia l'unità principale (abitazione) sia l'eventuale pertinenza (es. cantina e/o garage) del fabbricato sia l'area e fondo esterno, oppure unicamente una delle precedenti, specificando se la pertinenza consiste in una distinta unità strutturale rispetto all'unità strutturale in cui è ubicata l'abitazione e se l'area o fondo esterno risulta funzionale all'accesso o alla fruibilità dell'unità immobiliare danneggiata, o ad evitarne la delocalizzazione. Nel caso



in cui l'eventuale pertinenza dell'unità abitativa sia censita al NCEU con un proprio mappale e/o subalterno, deve essere indicato anche quest'ultimo;

- d) descrivere i danni all'abitazione o alle parti comuni di un edificio residenziale e specificare quali, tra gli elementi strutturali e di finitura, gli impianti e i serramenti di cui al punto 3.2, sono stati danneggiati, indicando le misure e/o quantità effettivamente danneggiate; descrivere gli interventi sugli stessi, compresi quelli comportanti adeguamenti obbligatori per legge, e stimarne il costo di ripristino, attraverso un quadro economico e un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base dell'elenco prezzi della Regione o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio o, ove non presente, sulla base di un'analisi prezzi, indicando anche l'importo IVA. Per l'abitazione da ricostruire in sito o delocalizzare e costruire in altro sito, redigere il quadro economico di progetto nonché il computo metrico dei lavori;
- e) attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui alla lettera d), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
- f) distinguere sia nel caso di cui alla precedente lettera d) che in quello di cui alla precedente lettera e) i costi ammissibili a contributo dai costi per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi diversi da quelli di cui al punto 3.2, e pertanto non ammissibili a contributo;
- g) distinguere i costi per gli adeguamenti di legge, ammissibili a contributo, dalle eventuali migliorie comunque a carico del titolare del contributo;
- h) produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
- 10.2. Per l'immobile di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il perito deve attestare, altresì, la necessità di procedere alla delocalizzazione dello stesso:
 - sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

11. Relazione tecnica del Comune per le abitazioni da delocalizzare

- 11.1. Per le abitazioni distrutte o sgomberate e da delocalizzare di cui ai punti 2.1.b) e 2.1.c), il Comune, in sede di istruttoria, produce una relazione tecnica per la verifica di quanto attestato dal perito in base alle conoscenze in suo possesso o per il tramite delle Amministrazioni competenti in materia di rischio idrogeologico ed idraulico. Qualora il Comune sia impossibilitato a produrre tale relazione tecnica, l'attestazione del perito è resa con perizia giurata.
- 12. Ulteriore documentazione da presentare in caso di ricostruzione in sito o in altro luogo dell'immobile distrutto e per l'acquisto di nuova abitazione
 - 12.1. Limitatamente alle abitazioni distrutte o da delocalizzare, qualora nel modulo B1 o B2 non sia stato indicato alcun importo per ragioni dovute alla impossibilità di determinare, al momento della segnalazione dei danni, il tipo di intervento da eseguire e, conseguentemente, di quantificarne l'importo, alla domanda di contributo, unitamente alla perizia asseverata, deve essere allegato:



 a) per le abitazioni ricostruibili in sito e per quelle da delocalizzare, tramite costruzione in altro sito, un apposito quadro economico di progetto redatto da un professionista abilitato ed iscritto all'apposito ordine;

 b) per le abitazioni da delocalizzare mediante acquisto di un'altra abitazione, il contratto preliminare o definitivo di acquisto o, in mancanza di questi, l'atto contenente la promessa di acquisto.

13. Trasferimento della proprietà dell'abitazione principale del proprietario o del terzo mediante atto

- 13.1. Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 13.2.a), 13.2.b) e 13.2.c).
- 13.2. Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:
 - a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica;
 - b) della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto:
 - c) della proprietà a favore della persona che aveva la residenza anagrafica alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

14. Successione nel contributo

14.1. In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi del *de cuius* entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

15. Controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

- **15.1.** I Comuni procedono al controllo a campione nella misura non inferiore al 10% delle domande ammissibili a contributo per verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese dagli interessati.
- 15.2. A fronte di un elevato numero di domande, nel caso in cui l'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente possa pregiudicare il rispetto della tempistica di istruttoria stabilita al paragrafo 1, il Comune o altro soggetto di cui al punto 1.2 può stabilire, con determina del responsabile del procedimento, il rinvio dell'effettuazione dei predetti controlli che dovranno comunque essere svolti prima di procedere alla erogazione del contributo.



